

Pubblicato il 10/04/2019

Sent. n. 277/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Ferraro e Daniele Lancia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, via E. Cialdini 18;

contro

Comune di Formia (LT), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Di Russo e Sabrina Agresti, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura civica in Formia, piazza Municipio 1;

per l'annullamento dei seguenti atti del Comune di Formia

- quanto al ricorso introduttivo:

1) ordinanza urbanistica n. [omissis] del [omissis], notificata il [omissis], con la quale è stato ingiunto al sig. [omissis] di demolire opere abusivamente realizzate in area zonizzata come F3, gravata da vincolo paesaggistico e sismico, e precisamente sul terreno di sua proprietà distinto in catasto al foglio n. [omissis], particelle n. [omissis] (ove gli abusi consistono in un fabbricato ad uso abitazione della superficie di mq 80,00 con un volume di mc 280,00 e in una piscina della superficie di mq 36,00 con profondità media di circa m 2,00) oltre che sulla particella n. 358, intestata al sig. [omissis] (ove l'abuso consiste in un fabbricato ad uso deposito della superficie di mq 25,80 con una volumetria di mc 85,14);

2) relazione prot. n. [omissis] dell'[omissis], nella quale sono rappresentati gli esiti del sopralluogo effettuato in data 7 novembre 2011 sulle aree indicate *sub* 1);

3) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

- quanto ai motivi aggiunti:

4) ordinanza n. [omissis], notificata il [omissis], con la quale è stata disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle predette opere abusive e delle relative aree di sedime ed ordinato lo sgombero dei locali entro il termine perentorio di 15 giorni;

5) verbale prot. n. [omissis] del [omissis], recante constatazione dell'inottemperanza all'ordine di demolizione n. [omissis] del [omissis];

6) ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica straordinaria di smaltimento del giorno 4 aprile 2019 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Considerato che con il ricorso all'esame, notificato il 23 febbraio 2012 e depositato il 5 aprile 2012, [omissis] è insorto avverso gli atti indicati in epigrafe *sub* 1-3, deducendo i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre a eccesso di potere per difetto d'istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione del giusto procedimento, non essendo stato il provvedimento impugnato preceduto da alcuna comunicazione di avvio e in asserita violazione del diritto di accesso agli atti del ricorrente;

II) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 sotto il profilo della legittimazione passiva del ricorrente, oltre a eccesso di potere per difetto d'istruttoria, violazione del giusto procedimento, sviamento, inesistenza dei presupposti in fatto e diritto, dal momento che uno dei manufatti descritti dal provvedimento di demolizione insiste sulla proprietà di terzi;

III) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e della l. 6 agosto 1967 n. 765, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento, sotto il profilo della preesistenza del fabbricato ad uso abitazione, insistente su area di proprietà del ricorrente, rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo di ottenimento della concessione edilizia anche per le nuove costruzioni al di fuori dei centri abitati;

IV) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 380 cit., oltre a oltre a eccesso di potere per difetto d'istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento, inesistenza dei presupposti in fatto e diritto, poiché l'edificazione di una piscina scoperta, avendo rilievo pertinenziale e non comportando aumento di volume o superficie, non richiederebbe il previo rilascio di permesso di costruire;

V) violazione e falsa applicazione dell'art. 31, d.P.R. n. 380 cit., oltre a oltre a eccesso di potere per difetto d'istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento, inesistenza dei presupposti in fatto e diritto, poiché l'ordine di demolizione non indica con esattezza la superficie dell'area che verrebbe acquisita al patrimonio comunale in ipotesi di inottemperanza;

VI) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, oltre a oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento, violazione dei principi generali in materia di legittimo affidamento, essendo le opere sanzionate presenti *in loco* da molto tempo e rendendo ciò necessaria l'adozione di una più approfondita motivazione in considerazione del legittimo affidamento ingeneratosi nel ricorrente;

VII) eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento, poiché l'accertamento della sola abusività dell'opera non sarebbe sufficiente a legittimare di per sé l'ordine di demolizione, essendo necessario uno specifico accertamento in ordine alla conformità del ripristino dello stato dei luoghi con il pubblico interesse;

2. – Considerato che con l'atto di motivi aggiunti notificato il 17 novembre 2012 e depositato il successivo giorno 21, il ricorrente ha dedotto avverso i provvedimenti sopravvenuti, indicati in epigrafe ai nn. 4-6, le seguenti censure a titolo di illegittimità propria:

I) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 380 cit. e della l. n. 765 del 1967, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento, atteso che il fabbricato ad uso abitazione, insistente su area di proprietà del ricorrente, sarebbe anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo di ottenimento della concessione edilizia anche per le nuove costruzioni al di fuori dei centri abitati;

II) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 380 cit. ed alla l. n. 241 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione del principio del giusto procedimento, in quanto il Comune avrebbe immotivatamente disposto l'acquisizione gratuito al proprio patrimonio di un'area di sedime (distinta in catasto al foglio n. [omissis], mappali n. [omissis]) eccedente l'estensione del fabbricato di proprietà del ricorrente, che insiste sulla sola particella n. [omissis];

III) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 380 cit. ed alla l. n. 241 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione del giusto procedimento, sotto l'ulteriore profilo per cui la concreta individuazione e l'esatta perimetrazione delle aree da acquisire è condizione di legittimità dell'ordinanza di acquisizione, mentre l'Amministrazione resistente non avrebbe specificato quale porzione del fondo di proprietà del ricorrente è oggetto di ablazione;

IV) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 380 cit. e dell'art. 3, l. n. 241 cit., oltre a eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento, giacché il mero accertamento del decorso del termine di legge senza che si sia dato corso alla demolizione dei manufatti abusivi sarebbe insufficiente, essendo necessario che l'Amministrazione dimostri in concreto l'utilizzabilità dell'opera abusiva per fini pubblici;

V) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 380 cit. e della l. n. 241 cit., oltre a violazione del principio del giusto procedimento, poiché l'indicazione degli estremi catastali dei beni acquisiti sarebbe incompleta della specificazione della località presso cui sono tenuti i registri;

VI) violazione e falsa applicazione dell'art. 31, d.P.R. n. 380 cit., oltre che delle norme di cui alla l. n. 241 cit. e ad eccesso di potere per difetto d'istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento, essendo l'ordinanza gravata fondata sul solo accertamento ricognitivo redatto dalla Polizia locale il [omissis] e non è stata preceduta dalla notifica dell'accertamento di inottemperanza proveniente dal dirigente competente;

VII) violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 380 cit. ed eccesso di potere per genericità nell'individuazione della normativa ritenuta violata ed erroneità dei presupposti in fatto e diritto;

Considerato, altresì, che il ricorrente ha dedotto, a titolo di illegittimità derivata, tutti i vizi già denunciati nei confronti dei provvedimenti impugnati con l'atto introduttivo del giudizio;

3. – Visto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che l'ordine di demolizione non sarebbe stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio e in asserita violazione del diritto di accesso agli atti del ricorrente;

Considerato che l'impugnata ordinanza di demolizione del [omissis] è stata preceduta dalla nota prot. n. [omissis] del [omissis], con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento repressivo edilizio e che risulta essere stata regolarmente ricevuta dal ricorrente il quale, con nota datata [omissis], ha formulato istanza di accesso ai relativi atti;

Considerato che nessuna disposizione di legge riconnette alla mera presentazione di un'istanza di accesso efficacia paralizzante sull'esercizio del pubblico potere, potendo in ogni caso l'interessato utilizzare i documenti acquisiti per contestare successivamente in giudizio il provvedimento comunque adottato o chiederne all'Amministrazione il riesame in autotutela;

Ritenuto che, pertanto, il motivo di censura *de quo* sia manifestamente infondato;

4. – Visto il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce che uno dei manufatti descritti dal provvedimento di demolizione insiste sulla proprietà di terzi;

Considerato che il Comune di Formia, pur costituito, non ha chiarito negli atti impugnati o in corso di giudizio per quali ragioni il [omissis] debba ritenersi possessore di un'area di proprietà altrui e, per tale via, responsabile degli abusi edilizi ivi riscontrati;

Ritenuto che l'assenza di ogni difesa sul punto da parte dell'Amministrazione intimata comporti l'applicazione del principio di non contestazione, ovvero la possibilità di desumere argomenti di prova sfavorevoli *ex art.* 64, comma 4, cod. proc. amm., dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto affermato in ricorso e riscontrato dal collegio giudicante, l'Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre (TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 marzo 2019 n. 181; 25 febbraio 2019 n. 133; 25 febbraio 2019 n. 131; 25 febbraio 2019 n. 130; 16 marzo 2018 n. 122; TAR Toscana, sez. I, 30 gennaio 2018 n. 148; sez. III, 18 gennaio 2017 n. 60; TAR Marche, sez. I, 22 novembre 2013 n. 868; TAR Piemonte, sez. II, 25 febbraio 2011 n. 196);

Ritenuto che, pertanto, sia fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da egli formulata nel secondo motivo di ricorso limitatamente alle opere abusivamente realizzate sul fondo distinto in

catasto al foglio n. [omissis], particella n. [omissis], intestata al [omissis], e consistenti in un fabbricato ad uso deposito della superficie di mq 25,80 con una volumetria di mc 85,14;

Ritenuto che, pertanto, il secondo motivo di impugnazione sia fondato e comporti l'annullamento *in parte qua* degli atti gravati;

5. – Visto il terzo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la preesistenza del fabbricato ad uso abitazione insistente su area di proprietà del ricorrente, di cui è ingiunta la demolizione, rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo di ottenimento della concessione edilizia anche per le nuove costruzioni al di fuori dei centri abitati;

Considerato che, con riferimento al fabbricato in parola, il Comune di Formia nell'atto impugnato sostiene che “*non è dato sapere l'epoca*” di costruzione dell'abitazione *de qua*;

Considerato che [omissis] ha fornito un principio di prova (*i.e.* lo stralcio del foglio [omissis] dell'aerofotogrammetria del 1959 e la perizia giurata del geom. Erasmo Lombardi del 27 marzo 2012) in ordine alla preesistenza dell'immobile in discorso rispetto alla data del 1° settembre 1967, in cui è entrata in vigore la l. n. 765 cit., con la quale è stata generalizzato l'obbligo di licenza edilizia per tutti gli interventi di nuova costruzione, che la precedente l. 17 agosto 1942 n. 1150 richiedeva per le sole edificazioni all'interno dei centri abitati;

Considerato che l'assenza di ogni difesa sul punto da parte dell'Amministrazione intimata comporti l'applicazione del principio di non contestazione, ovvero la possibilità di desumere argomenti di prova sfavorevoli *ex art.* 64, comma 4, cod. proc. amm., dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto affermato in ricorso e riscontrato dal collegio giudicante, l'Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre (TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 marzo 2019 n. 181; 25 febbraio 2019 n. 133; 25 febbraio 2019 n. 131; 25 febbraio 2019 n. 130; 16 marzo 2018 n. 122; TAR Toscana, sez. I, 30 gennaio 2018 n. 148; sez. III, 18 gennaio 2017 n. 60; TAR Marche, sez. I, 22 novembre 2013 n. 868; TAR Piemonte, sez. II, 25 febbraio 2011 n. 196);

Ritenuto che, pertanto, debba ritenersi provata l'antioriorità al 1° agosto 1967 della costruzione *de qua* e, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati anche nella parte in cui ritengono abusiva l'abitazione del ricorrente ubicata sull'area di cui al foglio n. [omissis], particella n. [omissis];

6. – Visto il quarto motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l'edificazione di una piscina scoperta, avendo rilievo pertinenziale e non comportando aumento di volume o superficie, non richiederebbe il previo rilascio di permesso di costruire;

Considerato che tra le opere abusive di cui è stata ingiunta la demolizione rientra anche una piscina della superficie di circa mq 36;

Considerato che parte ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla datazione di tale manufatto in epoca anteriore al 1° settembre 1967;

Considerato che la realizzazione di una piscina nell'area adiacente all'abitazione, in ragione della funzione autonoma che essa è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede, non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico e necessaria, pertanto, di un autonomo permesso di costruire (*ex multis*: TAR Campania, Napoli, sez. II, 30 maggio 2018 n. 3569; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 30 gennaio 2018 n. 248; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 16 marzo 2017 n. 1503; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 20 settembre 2016 n. 1446);

Considerato, altresì, che la piscina in discorso è stata realizzata in area sottoposta, tra l'altro, a vincolo paesaggistico e che i volumi interrati e seminterrati, come le piscine, hanno rilievo paesaggistico (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 22 maggio 2018 n. 3358);

Ritenuto che, pertanto, il motivo in esame sia infondato, essendo necessario il previo rilascio di permesso di costruire per la legittima edificazione di una piscina scoperta, oltre all'acquisizione del nulla osta dell'autorità preposta al vincolo paesaggistico e dell'autorizzazione sismica;

7. – Visto il quinto motivo di ricorso, nel quale si lamenta che l'ordine di demolizione non indica con esattezza la superficie dell'area che verrebbe acquisita al patrimonio comunale in ipotesi di inottemperanza;

Considerato che l'individuazione dell'area di sedime, da acquisire al patrimonio comunale, non deve essere necessariamente effettuata nell'ordine di demolizione, ben potendo essere contenuta nel

provvedimento di accertamento dell'inottemperanza al primo (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019 n. 339; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 19 novembre 2018 n. 1710; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 13 settembre 2018 n. 1944; TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° settembre 2018 n. 9116; sez. II, 30 agosto 2018 n. 9104);

Ritenuto che, pertanto, il motivo all'esame sia infondato;

8. – Visto il sesto motivo di ricorso, con cui si rileva che, essendo le opere sanzionate presenti *in loco* da molto tempo, ciò renderebbe necessaria l'adozione di una più approfondita motivazione a sostegno della demolizione in considerazione del legittimo affidamento ingeneratosi nel ricorrente;

Considerato che, contrariamente a quanto ritenuto dal [omissis]:

a) anche quando sia passato un lungo lasso di tempo tra la commissione dell'abuso edilizio e la data di adozione dell'ingiunzione di demolizione, ben può intervenire la repressione dell'illecito, ciò in quanto l'ordinamento tutela l'affidamento solo se incolpevole (*ex multis*: Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2018 n. 5204; sez. IV, 30 agosto 2018 n. 5099; TAR Campania, Napoli, sez. III, 4 gennaio 2019 n. 57; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 29 novembre 2018 n. 1141; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26 ottobre 2018 n. 6296);

b) il provvedimento con il quale è ordinata la demolizione di un manufatto abusivo non necessita di particolare motivazione, neppure qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla realizzazione dell'abuso; ciò in quanto, come detto, l'ordinamento tutela l'affidamento di chi versa in una situazione antiggiuridica soltanto in caso di incolpevolezza, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in un'attività del costruttore volontariamente realizzata *contra legem* (TAR Campania, Napoli, sez. II, 10 dicembre 2018 n. 7056; sez. II, 12 novembre 2018 n. 6555; TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° settembre 2018 n. 9115; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 2 agosto 2018 n. 618; sez. I, 3 aprile 2018 n. 287);

Ritenuto che, pertanto, anche la censura in parola sia infondata;

9. – Visto il settimo motivo di ricorso, nel quale si lamenta che l'accertamento della sola abusività dell'opera non sarebbe sufficiente a legittimare di per sé l'ordine di demolizione, essendo necessario uno specifico accertamento in ordine alla conformità del ripristino dello stato dei luoghi con il pubblico interesse;

Considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo non deve essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata, essendo del tutto congruo che l'ordine ripristino dello stato dei luoghi sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere abusivo dell'intervento (Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 9; sez. VI, 5 settembre 2018 n. 5204; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 9 aprile 2018 n. 2274; TAR Lazio, Roma, sez. II, 13 marzo 2018 n. 2828; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 20 febbraio 2018 n. 482);

Ritenuto che, pertanto, anche il vizio in esame sia insussistente;

10. – Visto l'atto di motivi aggiunti;

Ritenuto preliminarmente che, con riferimento al capo di motivi aggiunti con il quale sono stati riproposti, come ragioni di illegittimità derivata, i vizi già denunciati con il ricorso introduttivo, la fondatezza del secondo e del terzo motivo di impugnazione principale, di cui ai precedenti § 4 e 5, comporti necessariamente la fondatezza dei medesimi rilievi svolti a titolo derivativo;

11. – Visto il primo motivo aggiunto, con il quale si rileva che il fabbricato ad uso abitazione, insistente su area di proprietà del ricorrente, è anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo di ottenimento della concessione edilizia anche per le nuove costruzioni al di fuori dei centri abitati;

Ritenuto che la censura in esame sia fondata sotto gli assorbenti profili già individuati *sub* § 5 a proposito del terzo motivo di ricorso, che si trasmettono per illegittimità derivata agli atti consequenziali all'ordinanza di demolizione gravata, nella parte in cui fanno riferimento all'acquisizione dell'area di cui al foglio n. [omissis], particella n. [omissis], sulla quale è ubicata la civile abitazione del ricorrente;

12. – Visto il secondo motivo aggiunto, con cui è stato denunciato che il Comune avrebbe acquisito suoli eccedenti l'area di sedime delle opere abusive;

Ritenuto che la censura in esame, nella parte in cui non resta assorbita per l'accoglimento parziale del ricorso nei termini precedentemente esposti, sia infondata, dal momento che parte ricorrente si è limitata ad affermare, senza in alcun modo comprovare (ad es. mediante una perizia tecnica), il fatto storico dell'avvenuta acquisizione di aree superiori a quelle interessate dalla realizzazione dei manufatti abusivi;

13. – Visto il terzo motivo aggiunto, con il quale è stata dedotta l'illegittimità degli atti impugnati perché non recanti l'esatta perimetrazione delle aree da acquisire, non avendo l'Amministrazione specificato quale porzione del fondo di proprietà del ricorrente sia oggetto di ablazione;

Ritenuto che la censura in esame, al pari della precedente, nella parte in cui non resta assorbita per l'accoglimento parziale del ricorso nei termini precedentemente esposti, sia infondata, dal momento che l'esatta perimetrazione delle aree da acquisire risulta dalla planimetria catastale allegata all'impugnata ordinanza n. [omissis] del [omissis];

14. – Visto il quarto motivo aggiunto, con cui è stato sostenuto che il mero accertamento del decorso del termine di legge senza che si sia dato corso alla demolizione dei manufatti abusivi sarebbe insufficiente, essendo necessario che l'amministrazione dimostri in concreto l'utilizzabilità dell'opera abusiva per fini pubblici;

Considerato che, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione e che in senso ostativo all'acquisizione non può assumere rilevanza né il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, né l'affidamento eventualmente riposto dall'interessato sulla legittimità delle opere realizzate né, infine, l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l'acquisizione (*ius receptum*: TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 ottobre 2018 n. 9799; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 4 dicembre 2015 n. 3198; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015 n. 4322; TAR Campania, Salerno, sez. II, 19 maggio 2015 n. 1031);

Ritenuto che, pertanto, la doglianza all'esame sia infondata;

15. – Visto il quinto motivo aggiunto, con il quale è stato osservato che l'indicazione degli estremi catastali dei beni acquisiti sarebbe incompleta della specificazione della località presso cui sono tenuti i registri;

Ritenuto che il motivo all'esame sia manifestamente infondato in fatto, poiché dalla lettura dell'atto impugnato si evince chiaramente che il catasto in questione è quello di Formia;

16. – Visto il sesto motivo aggiunto, volto a censurare che l'ordinanza gravata sarebbe fondata sul solo accertamento ricognitivo redatto dalla Polizia locale il 4 settembre 2012 e non sarebbe stata preceduta dalla notifica dell'accertamento di inottemperanza proveniente dal dirigente competente;

Considerato che il verbale di constatazione dell'inottemperanza all'ordine di demolizione redatto dalla Polizia municipale il 4 settembre 2012 è stato notificato al ricorrente il 7 settembre 2012 e che l'ordinanza di acquisizione qui gravata, essa solo recante l'accertamento operato dal dirigente comunale competente e rilevante ai fini della produzione dell'art. 31, d.P.R. n. 380 cit., lo è stata il 6 novembre 2012;

Considerato che, pertanto, la censura all'esame è palesemente infondata, non essendo prescritta dalla legge l'adozione e la notificazione di alcun provvedimento dirigenziale intermedio tra il verbale di inottemperanza e l'ordinanza di acquisizione;

17. – Visto il settimo motivo aggiunto, con cui si fa valere la genericità nell'individuazione della normativa ritenuta violata ed erroneità dei presupposti in fatto e diritto;

Considerato che l'ordinanza di acquisizione impugnata accede a un procedimento repressivo edilizio i cui termini, anche sotto il profilo delle violazioni della normativa urbanistica che sono state contestate, sono ben note al ricorrente;

Ritenuto che, pertanto, anche la doglianza in parola sia palesemente destituita di fondamento;

18. – Ritenuto che, in definitiva, il ricorso possa essere parzialmente accolto, nei sensi di cui ai precedenti capi di motivazione, restando pienamente legittima la sola ingiunzione a demolire la

piscina abusivamente costruita dal ricorrente e la susseguente acquisizione dell'area di sedime su cui essa è allocata;

19. – Ritenuto che la molteplicità delle questioni trattate giustifichi la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui si riferiscono, da un lato, a manufatti abusivi collocati su aree non di proprietà del ricorrente e, dall'altro, alla civile abitazione del sig. Zaccaria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Massimo Marra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valerio Torano

IL PRESIDENTE

Antonio Massimo Marra

IL SEGRETARIO